



Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per la disciplina delle attività svolte dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo con finanziamenti esterni

1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le attività esterne e remunerate svolte dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, d'ora in poi "Dipartimento".

2. Strutture e personale

1. Ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo con finanziamenti esterni le attività di cui all'art. 1 sono svolte fermo restando l'obbligo primario di garantire le attività didattiche, scientifiche e amministrative istituzionali.

2. La responsabilità scientifica delle attività di cui all'art. 1 è affidata dal Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento, di norma a un professore o ricercatore (a tempo pieno o a tempo determinato) che si pone come interlocutore nei confronti della committenza.

3. Le attività sono svolte individualmente, ovvero con la collaborazione del personale docente, tecnico e amministrativo e con l'utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo.

4. L'individuazione del personale necessario ai sensi del comma 3 è effettuata dal responsabile scientifico e deve essere approvata dal Direttore previa valutazione dei carichi di lavoro, delle competenze professionali dei singoli e della disponibilità dei medesimi nell'ipotesi in cui si debba operare fuori dall'orario di servizio. Il Direttore verifica che l'impegno del personale coinvolto non incida negativamente sugli assetti organizzativi della struttura e sui carichi di lavoro del personale ad essa afferente.

5. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale della struttura interessata, si può fare ricorso a soggetti di altre strutture dell'Ateneo previa acquisizione delle relative disponibilità. In questo caso, se si tratta di personale tecnico amministrativo, l'attività dovrà essere svolta oltre l'orario ordinario di servizio.

6. Nel rispetto delle vigenti normative, alcune attività di cui all'art. 1 potranno essere affidate anche a soggetti esterni all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto o convenzione, su richiesta ed indicazione del responsabile scientifico e con l'autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza.

3. Piano finanziario

1. Il piano finanziario per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 da predisporre secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo con finanziamenti esterni è concertato tra il responsabile scientifico del progetto e il Direttore.

2. Il Direttore dovrà esprimersi riguardo alla compatibilità dell'utilizzo dei beni e dei servizi della struttura con altre attività di ricerca programmate e in corso nella struttura stessa, nonché alle incidenze di costo secondo valutazioni che tengano conto degli oneri di gestione e dei tempi di utilizzo.

3. Per tutte le attività di cui all'art. 1, al netto delle imposte di legge, delle quote che sulla base dei regolamenti di Ateneo dovranno essere destinate al bilancio di Ateneo e di quelle destinate a finanziare l'attivazione di borse di dottorato, assegni di ricerca e contratti per professori straordinari e ricercatori a tempo determinato, viene attribuita al bilancio del Dipartimento una quota pari al 2% dell'importo rimanente da destinare alla costituzione di un fondo per finanziare attività di formazione destinate al personale tecnico amministrativo del Dipartimento.

4. Il piano finanziario dovrà esplicitamente indicare:

a) per il personale afferente al Dipartimento:

a.1) i nominativi e la qualifica (senior-junior) del personale docente e ricercatore, con i relativi costi calcolati in ore/giorno di impegno;

a.2) i nominativi e la qualifica del personale amministrativo e tecnico, con i relativi costi calcolati in ore/giorno di impegno;

b) per il personale dell'Ateneo non afferente al Dipartimento:

b.1) il numero e la qualifica (senior-junior) del personale docente e ricercatore, con i relativi costi calcolati in ore/giorno di impegno;



- b.2) il numero e la qualifica del personale amministrativo e tecnico, con i relativi costi calcolati in ore/giorno di impegno;
- c) il costo per collaborazioni di personale non strutturato eventualmente occorrente per l'esecuzione delle attività.

4. Compensi al personale dipendente

1. I compensi al personale docente e ricercatore impegnato nelle attività remunerate da conto terzi, che abbia comunque garantito il monte ore dovuto come carico didattico, sono correlati alle ore effettivamente svolte e autocertificate.
2. I compensi al personale tecnico amministrativo sono correlati alle ore effettivamente svolte, documentate tramite il sistema di rilevazione delle presenze.

5. Contratti e convenzioni

1. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 1 sono stipulati dal Direttore del Dipartimento e sottoscritti dal docente o ricercatore al quale viene affidata la responsabilità scientifica delle attività, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento qualora l'ammontare del contratto o della convenzione sia ricompreso entro l'importo di € 100.000,00. Per importi superiori a € 100.000,00, ma ricompresi entro l'importo di € 250.000,00 occorrerà l'autorizzazione del Direttore Generale, per importi superiori a € 250.000,00 sarà necessaria l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Disposizioni transitorie

Fino all'emanazione di nuovi regolamenti che disciplinino le prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile, le attività di cui all'art. 1 non potranno essere svolte nelle giornate o nelle fasce orarie in cui il dipendente svolge la sua prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.